

## Ufficio di staff con incarico gratuito

### Domanda

È possibile costituire l'ufficio di staff (ex art. 90 TUEL) attribuendo un incarico gratuito ad un collaboratore del sindaco? Cambia qualcosa se il collaboratore fosse in pensione?

### Risposta

**Per poter costituire un ufficio alle dirette dipendenze del sindaco (o della giunta o dei singoli assessori) è necessario che la materia venga preventivamente disciplinata nel ROUS (Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi). L'ufficio di staff viene costituito per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite – in questo caso – al sindaco.**

**L'ufficio di staff – struttura eventuale, ma non necessaria in un ente locale – può essere costituito da dipendenti dell'ente, che lasciano i propri incarichi e mansioni per dedicarsi ad altro, o, se l'ente non è dissestato o strutturalmente deficitario, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Se questi collaboratori, sono dipendenti di altra amministrazione, vengono posti in aspettativa senza assegni (comma 1).**

**Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato, si applica il CCNL del comparto Funzioni locali (comma 2).**

**L'ufficio di staff trova la sua ragion d'essere nella collaborazione dell'organo politico, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, per cui sono escluse tutte le attività gestionali che restano in capo ai dipendenti inquadrati nella struttura organizzativa del comune, identificati nei dirigenti o posizioni organizzative negli enti senza la dirigenza (comma 3-bis).**

**Ricapitolando tutte le disposizioni contenute nell'articolo 90, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comprese le ultime modifiche apportate, nel 2014 con il d.l. 90, possiamo riassumere che la costituzione dell'ufficio di staff:**

- non richiede la pubblicazione di avvisi o lo svolgimento di prove selettive;
- non richiede il possesso di specifici titoli di studio;
- non richiede specifica esperienza professionale;
- non richiede particolari contenuti del curriculum vitae o professionale;
- non richiede che vi sia una verifica preventiva dell'assenza di professionalità nell'ambito dell'ente;
- prevede, necessariamente, un carattere oneroso;
- non pone alcun limite alla possibilità di inquadrare i destinatari degli incarichi, i cui contratti possono, pertanto, classificarli dalla categoria A fino alla dirigenza, nell'ambito del CCNL del comparto Funzioni locali;
- non pone alcun limite alla retribuzione;
- non richiede alcuna particolare motivazione sulla scelta del destinatario;
- è assoggettata ai limiti di spesa per il personale (media della spesa del triennio 2011/2013).

**Dopo aver provato a chiarire il quadro normativo in cui ci si muove, dando risposta al doppio quesito presentato è possibile scrivere quanto segue:**

a) data la chiara portata dei commi 1 e 2 dell'articolo 90, del TUEL, **non è possibile nominare un componente dell'ufficio di staff a titolo gratuito**. Il collaboratore esterno deve essere titolare di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, parametrato a quello dei dipendenti del comparto Funzioni locali, con le eventuali deroghe – previste nel comma 3 – per ciò che concerne il trattamento economico accessorio;

b) non sarebbe vietato nominare nell'ufficio di staff un collaboratore in pensione, ma resta vietato nominarlo a titolo gratuito.

**A completamento si riporta l'articolo 90, nel testo attualmente in vigore:**

**Articolo 90** *Uffici di supporto agli organi di direzione politica*

*1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, **da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato**, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.*

*2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.*

*3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.*

*3-bis. **Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale** anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.*